

IVA

Comunicazione annuale dati Iva: soggetti obbligati e soggetti esonerati

di **Federica Furlani**

Entro il prossimo **me­se di feb­braio** deve essere presentata in via telematica la **comunicazione annuale dati IVA** relativa all'anno solare 2013, obbligo sancito dall'art. 8-bis D.P.R. 322/1998.

Si precisa tuttavia che la norma è stata modificata dall'art. 10 D.L. 78/2009 che ha previsto l'**esonero** dall'invio della comunicazione **per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale** in forma autonoma entro il mese di febbraio, a prescindere dal saldo a debito o a credito.

Il modello di comunicazione annuale dati IVA è stato approvato con **provvedimento del 17 gennaio 2011**; con [**provvedimento del 15 gennaio 2014**](#) sono state invece approvate le nuove **istruzioni** per la compilazione.

Il modello, **privo di natura dichiarativa**, deve riportare l'indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche per determinare l'IVA dovuta o a credito. Non è pertanto richiesta l'indicazione di operazioni di rettifica o conguaglio (come il calcolo definitivo del pro-rata), riporto del credito IVA dell'anno precedente, compensazioni e versamenti effettuati, ...

Come precisato dalla **C.M. 6/E/2002**, poiché la natura e gli effetti della Comunicazione non solo quelli propri della dichiarazione IVA, ma quelli riferibili alle comunicazione di dati e notizie, non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.

L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del D. Lgs. 471/1997 per la omessa o inesatta comunicazione di dati: si tratta della **sanzione amministrativa che va da 258,00 euro a 2.065,00 euro**.

Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, eventuali errori nella compilazione devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale.

In linea generale, sono tenuti a presentare la comunicazione dei dati IVA i **soggetti titolari di**

partita IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili e non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione in esame:

- contribuenti che hanno effettuato **esclusivamente operazioni esenti** di cui all'art. 10 e coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36-bis abbiano effettuati solo operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione annuale Iva per l'effettuazione delle rettifiche ex art. 19-bis2. L'esonero non si applica se il contribuente ha registrato operazioni intracomunitarie o siano stati effettuati acquisti per i quali l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisto oro, argento, rottami, ...);
- persone fisiche che si avvalgono del **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011**;
- **produttori agricoli esonerati** dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34 comma 6;
- **esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività** indicate nella tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74 comma 6 che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- **imprese individuali** che abbiano dato in **affitto l'unica azienda** e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
- **soggetti passivi d'imposta residenti in altri stati UE**, nell'ipotesi di cui all'art. 44 co. 3 DL 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno di imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- soggetti che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni ex **L. 398/1991**;
- soggetti extra UE esercenti **attività di e-commerce**;
- **persone fisiche** che hanno realizzato nel 2013 un **volume d'affari uguale o inferiore a 25.000 euro** anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale. Si precisa che per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato degli ex minimi (art. 27 co. 3 DL 98/2011) il limite per l'esonero della Comunicazione annuale è pari a 25.822,84 euro (Provvedimento 185825/2011).
- soggetti di cui all'**art. 74 Tuir**;
- soggetti sottoposti a **procedure concorsuali** (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare e preventivo, amministrazione controllata e straordinaria);
- **contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio** (art. 10 DL 78/2009). In questo caso l'ulteriore vantaggio, oltre all'esonero dalla presentazione della Comunicazione, consiste nella possibilità di compensare l'eventuale credito Iva superiore a 5.000 euro a decorrere dal 16 marzo.